



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 27 del 17 gennaio 2019

Fascicolo UVLA n. 2984/2017

Oggetto: Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini in Bassano del Grappa. Stazione Appaltante Comune di Bassano del Grappa. Importo a base d'appalto Euro 4.947.775,24.

Il Consiglio

nell'adunanza del 17 gennaio 2019;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori.

Premessa

Con nota assunta a prot. n. 0064390 in data 09.05.2017 perveniva l'istanza della ditta [omissis], appaltatore dei lavori in oggetto, che segnalava problematiche nell'esecuzione delle opere a causa di presunte inesattezze nel progetto posto in appalto e impossibilità di accesso ad alcune aree private ma funzionali al cantiere.

Con nota assunta a prot. n. 0123093 in data 02.11.2017 perveniva altresì l'esposto a firma del "comitato amici del Ponte di Bassano", costituito per lo più da tecnici e professori universitari (architetti e strutturisti) in pensione, che manifestava dubbi sulla effettiva eseguibilità delle opere in progetto.

Entrambe le suddette istanze venivano reiterate con successive altre note, corredate di documentazione tecnica a supporto, di cui l'ultima della ditta [omissis] assunta a prot. n. 0046337 in data 31.05.2018.

Con nota prot. n. 0052636 del 18.06.2018 l'ufficio di vigilanza inviava al Comune di Bassano del Grappa, Stazione Appaltante, una richiesta di informazioni preliminari in merito alle presunte criticità segnalate chiedendo altresì alcuni documenti tecnico – amministrativi.

Con nota assunta a prot. n. 0059347 in data 05.07.2018 il Comune trasmetteva le informazioni e la documentazione richiesta.

Ulteriori note intanto provenivano dalla ditta istante e dal Comitato amici del Ponte di Bassano.

Con nota prot. n. 0090470 in data 05.11.2018, a seguito delle preliminari valutazioni condotte, veniva avviata l'istruttoria per la verifica dei seguenti aspetti:

1. concreta disponibilità delle aree di proprietà della ditta Nardini necessarie per l'esecuzione dei lavori;
2. concreta reperibilità dei materiali da costruzione con caratteristiche aderenti alle specifiche di progetto;
3. ulteriori diverse problematiche progettuali e/o esecutive venute in rilievo.

Con nota assunta a prot. 0095940 in data 22.11.2018 perveniva la risposta della ditta [omissis] con allegata documentazione; con nota prot. n. 0096432 del 23.11.2018 pervenivano le controdeduzioni della Stazione Appaltante con relativa documentazione di supporto.

Con nota assunta a prot. N.0096892 del 26.11.2018 perveniva altresì un ulteriore esposto, inviato tra gli altri anche alla Procura della Repubblica di Vicenza e alla Procura della Corte di Conti, a firma di un avvocato del Foro di Vicenza in rappresentanza di numerosi cittadini che segnalavano presunte illiceità con *particolare riguardo a*:

1. *Modalità di affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;*
2. *Modalità di affidamento de i lavori di "somma urgenza", estrapolati dal progetto esecutivo posto a base di gara;*
3. *Progetto esecutivo posto a base di gara;*
4. *Modalità di gestione dell'intera opera e dell'appalto;*
5. *Modalità di affidamento dei lavori.*

Con nota assunta a prot. n. 0100261 in data 05.12.2018 il Comitato Amici del Ponte di Bassano inviava ulteriore documentazione aggiornata in merito alle problematiche progettuali in parte già rappresentate nelle precedenti note.

Infine con nota assunta a prot. n. 0104522 in data 19.12.2018 perveniva un'ulteriore nota di chiarimento da parte del Comune.

Fatti

L'attuale struttura architettonica del Ponte Vecchio sul fiume Brenta a Bassano del Grappa, è da attribuire ad un progetto di Andrea Palladio datato 1569. Nel corso dei secoli il Ponte sul Brenta subì numerose distruzioni e ricostruzioni; dopo i danni subiti nel febbraio del 1945 il ponte fu ricostruito nel 1948 grazie al contributo degli alpini e per tale motivo è denominato oggi "ponte degli alpini".

Il ponte fu ancora gravemente danneggiato durante l'alluvione del '66 alla quale seguì un ulteriore lavoro di restauro.

Più recentemente:

con deliberazione n. 223 del **16.09.2014** la **Giunta Comunale** approvava lo schema di **convenzione con l'Università degli Studi di Padova** – Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale – **ICEA**, per la realizzazione di attività di ricerca analisi e valutazione statica e sismica del Ponte degli Alpini;

con determina dirigenziale n. 1210 del **16.09.2014** veniva affidata alla società [omissis] con sede in Tirano (SO) l'incarico **professionale del rilievo architettonico** con tecnica scanner laser e valutazione dello stato di conservazione dell'orditura in legno, esecuzione di analisi sperimentali finalizzate alla determinazione del degrado delle strutture del "Ponte degli Alpini";

con determinazione dirigenziale n. 272 del **06.03.2015** veniva affidata al **Prof.** [omissis] della società [omissis] di Caselle di Sommacampagna (VR) la **progettazione** preliminare, definitiva ed esecutiva della parte strutturale dell'intervento di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini;

con determinazione n. 452 del **09.04.2015** veniva affidato l'incarico di **coordinatore della sicurezza** per la progettazione e l'esecuzione per i lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini all'Ing. [omissis];

con determinazione n. 490 del **20.04.2015** veniva affidato l'incarico per il **servizio di redazione della documentazione scientifica** e metodologica propedeutica all'esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini al [omissis] di Roma verso il corrispettivo di [omissis] **oltre INPS** e ritenuta d'acconto del 20% [omissis] le prestazioni tecniche di redazione della documentazione scientifica e metodologica in premessa descritta propedeutica all'esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento statico del Ponte degli Alpini;

Con determinazione **558 del 28.4.2015** veniva altresì affidato alla società [omissis] l'incarico di effettuare prove e sondaggi funzionali al progetto del ponte nonché ulteriori misure per il monitoraggio dei cedimenti dell'impalcato del Ponte;

in data 05.08.2015 la ditta Bortolo Nardini S.p.A., la cui proprietà immobiliare risulta interessata dai lavori del ponte, sottoscriveva l'atto "Accordo con l'Amministrazione per l'occupazione temporanea per la realizzazione del progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini nel comune di Bassano del Grappa";

nell'agosto del 2015 la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio autorizzava il progetto definitivo dei lavori di "Ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini" ed esprimeva parere favorevole rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici;

in data 09.09.2015 con un **primo verbale di somma urgenza** venivano affidati i lavori per la messa in sicurezza dei sottoservizi esistenti (Enel e tubazione acquedotto) alla ditta SACE s.a.s. di Cartigliano per un **importo complessivo pari a Euro 130.196,25**;

in data 22.09.2015 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 veniva **approvato il progetto preliminare** di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini; in data 20.10.2015 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 veniva **approvato il progetto definitivo**;

in data 26.11.2015, acquisito il rapporto di verifica tecnica redatto da funzionari interni all'amministrazione, il progetto esecutivo **veniva validato dal RUP**; in pari data con Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 veniva **approvato il progetto esecutivo**;

Nel **rapporto di verifica/validazione** veniva preso atto, tra l'altro, di quanto segue:

[...]

- *Preso atto della comunicazione prot. nr. 67273/2015, con lo quale il Consorzio Bonifica autorizza l'occupazione delle aree;*
- *Preso atto che con documento prot. nr 77526 del 23/11/2015, la soprintendenza archeologica ha dato parere favorevole per l'intervento;*
- *Preso che con prot. nr 77847 del 25/11/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica da parte del Genio Civile;*
- *Preso atto che con Determina Dir. 1424 del 24/11 /20 15 è stato approvato "l'accordo per l'occupazione delle aree ai fini della cantierizzazione per la realizzazione del progetto di ripristino e consolidamento del ponte degli Alpini" tra Comune- società [omissis] e associazione [omissis];*
- *preso atto che è stata depositata una proposta di accordo per la costituzione delle servitù e dell'occupazione delle aree necessaria alla cantierizzazione da parte della ditta Bortolo Nardini s.p.a. legalmente rappresentata dal dott. Angelo Nardini. Successivamente tramite lettera prot. nr 60360 del 16/09/2015, la ditta Nardini richiedeva integrazione della documentazione per procedere alla firma dell'accordo. La proposta di accordo è stata approvata con la delibera di approvazione del prog. definitivo nr. 219 del 20/10/2015. Con lettera del 26.11.15, tramite pec prot. nr 78516 del 26/11/2015 è stata data la piena disponibilità a proseguire nel percorso intrapreso con il Comune, confermando la manifestazione di intenti di cui allo schema di trattativa sottoscritto nell'agosto 2015. Si rimane in attesa dell'atto conclusivo.*

- *Preso atto del documento prot. 78565 del 26/11/2015, sopralluogo effettuato dal rappresentante del 50 rep. Infrastrutture ufficio BCM in merito al collaudo per la Bonifica bellica che non ha dato adito a rilievi per quanto concerne le aree verificate, anticipa l'esito del verbale di collaudo.*
- *Preso atto che per il controllo dei calcoli strutturali è stata verificata solo la completezza degli stessi (p.e. analisi carichi, sovraccarico, ecc..) ma non il dimensionamento strutturale.*

[...] si dava esito infine della verifica positiva del progetto con osservazioni tra cui la seguente:
Prima della consegna dei lavori alla ditta affidataria, il Direttore dei Lavori in base all'art. 106 comma 7 del d.pr 207/2010 dovrà presentare dichiarazione in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, assenza di impedimenti sopravvenuti, e conseguente realizzabilità del progetto.

in data 27.11.2015 veniva avviato il procedimento di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) del d.Lgs 12.04.2006 n. 163; nella determinazione a contrarre n. 1452 in pari data sono esplicitate le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per la procedura suddetta, in particolare si legge: *"... sono emerse problematiche inerenti al cedimento del Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa che richiedono l'effettuazione di interventi urgenti al fine di effettuare lavori in alveo per mettere in sicurezza le stilate di sostegno del Ponte stesso, onde evitare pericoli di crolli che potrebbero comportare pericolo per l'incolumità pubblica..."*. Il valore dei lavori da affidare in appalto è stato posto pari ad € **4.947.775,24**, IVA esclusa, di cui € 504.619,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, la valutazione delle offerte sarebbe stata effettuata con il **criterio del prezzo più basso**.

In **data 15.12.2015** l'appalto veniva **aggiudicato in via provvisoria alla Ditta** [omissis] Costruzioni s.r.l. di Possagno (TV) in avvalimento con la Ditta Consorzio Stabile [omissis] di Aversa (Caserta), con il ribasso del 21,341%; a seguito delle interlocuzioni con la ditta [omissis] Costruzioni s.r.l. e il Consorzio Stabile [omissis] per soccorso istruttorio su avvalimento, avvenute tra il dicembre 2015 e il febbraio 2016, in data 24.02.2016 la Commissione di Gara procedeva all'esclusione dalla gara della Ditta [omissis] Costruzioni s.r.l. e ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta INCO S.r.l., seconda classificata con il ribasso del 20,657%;

in data **01.03.2016**, con deliberazione di Giunta Comunale n. 38, veniva **approvato l'accordo - convenzione con la ditta Bortolo Nardini S.p.A.** per le occupazioni delle aree di proprietà della ditta medesima funzionali alla realizzazione del progetto. Particolarmente significativi ai fini della presente istruttoria, come meglio specificato nel paragrafo considerazioni, sono gli articoli 4, 5 e 15, 16 della Convenzione che dettagliano le tempistiche e le condizioni alle quali è concessa l'occupazione della proprietà.

In data **02.03.2016** la Ditta Nico [omissis] Costruzioni s.r.l. presentava ricorso al T.A.R. Veneto; dopo varie vicende giudiziarie, che vedevano fra l'altro l'affidamento dei lavori alla ditta INCO s.r.l., seconda classificata alla gara di appalto - in ultimo in data 30.09.2016 - il TAR VENETO

accoglieva il ricorso della ditta [omissis] e conseguentemente il Comune di Bassano del Grappa aggiudicava a questa i lavori;

con determinazione dirigenziale n. 318 in data 08.03.2016 veniva affidato all'Ing. [omissis] di Possagno (TV) l'incarico del collaudo statico in corso d'opera;

in data 23.08.2016 veniva intanto redatto un secondo verbale di somma urgenza, e al riguardo in data 12.09.2016 con determinazione n. 1226 veniva affidato al Prof. [omissis] l'incarico professionale per la redazione di schemi di massima di intervento alternativi per il miglioramento delle condizioni di stabilità del Ponte, analisi del comportamento strutturale in relazione a ciascun intervento, esecuzione di sopralluoghi, dimensionamento degli interventi e la stima dei costi per ciascuna soluzione, redazione del progetto esecutivo della soluzione scelta con relativo piano di sicurezza, progettazione del sistema di monitoraggio;

in data 27.09.2016 con Deliberazione n. 246 la Giunta Comunale approva il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza del Ponte degli Alpini per la salvaguardia pubblica e del manufatto in vista della prossima stagione autunnale - stilate 2 e 3" redatto dal [omissis], per un ammontare complessivo dei lavori pari ad Euro 280.000,00 di cui Euro 141.577,14 per somme in appalto ed Euro 138.422,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

in data 29.09.2016 - con determinazione n. 1491 veniva affidato alla Ditta [omissis] l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con un corrispettivo pari ad Euro 124.604,06 (oltre oneri della sicurezza di Euro 3.128,18 ed IVA al 10% per complessivi Euro 140.505,46);

come sopra indicato in data 30.09.2016 il TAR VENETO accoglieva il ricorso della Ditta [omissis];

in data 03.10.2016 venivano consegnati i lavori di cui alla somma urgenza alla Ditta [omissis] S.n.c. che venivano ultimati in data 26.10.2016;

in data 17.01.2017 veniva stipulato il contratto d'appalto fra il Comune di Bassano del Grappa e la Ditta NICO [omissis] s.r.l. in avvalimento con la Ditta Consorzio Stabile [omissis] di Aversa (CE) e in data 02.03.2017 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con l'Appaltatore, la data di ultimazione dell'opera risultava fissata al 29.06.2019;

dall'aprile del 2017 iniziava una intensa interlocuzione tra l'appaltatore e l'Amministrazione che portava l'uno - l'appaltatore - con proprie note e relazioni a segnalare presunte "anomalie" progettuali, e l'altra - l'Amministrazione - a rilevare inadempienze e inottemperanze contrattuali.

con delibera n. 351 del 06.03.2018 veniva affidato all'ing. [omissis] l'incarico di effettuare le verifiche strutturali nell'unità Nardini, come previste dalla convenzione sopraindicata;

Con determinazione n. 634 in data 03.05.2018 l'Amministrazione, rilevate numerose carenze organizzative e gravi ritardi dell'appaltatore, disponeva la risoluzione del contratto di appalto in danno ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163.2006;

in data 15.05.2018 veniva redatto il terzo verbale di somma urgenza, con affidamento dei lavori di rimozione delle ture presenti in alveo per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, alla ditta [omissis] s.r.l. di Fontaniva (PD);

In data 20.08.2018 veniva avviato il procedimento previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 163/ 2006 che ha portato la Stazione Appaltante ad interpellare la ditta Inco S.r.l., collocatasi seconda nella graduatoria dopo l'originario aggiudicatario, e ad affidare alla stessa, con determinazione dirigenziale n. 1574/2018 in data 12.10.2018, i lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta come previsto dalle norme;

in data 16.11.2018 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 9271 per l'esecuzione dei lavori di completamento per il consolidamento del Ponte degli Alpini tra la Stazione Appaltante con la ditta [omissis] s.r.l. di Pergine Valsugana (TN).

Esposti ed informazioni acquisite

Con nota assunta a prot. n. 0064390 in data 09.05.2017 perveniva una prima istanza della ditta [omissis] Costruzioni s.r.l. appaltatore dei lavori in oggetto che segnalava presunte errate valutazioni dello "stato di fatto" di progetto in merito alla geometria dei muri di sponda e alle "strutture lignee di sostegno verticali esistenti".

Con nota assunta a prot. n. 0123093 in data 02.11.2017 perveniva altresì l'esposto a firma del "comitato amici del Ponte di Bassano", costituito per lo più da tecnici e professori universitari (architetti e strutturisti) in pensione che manifestavano dubbi sulla effettiva eseguibilità delle opere in progetto contestando altresì la stessa impostazione progettuale.

Con successiva nota n. 0041651 in data 16.05.2018 la ditta [omissis] presentava altro esposto con il quale, oltre a ribadire quanto già rappresentato con la precedente istanza segnalava altresì che:

b) Il progetto prevede delle forniture che non sono disponibili sul mercato: legname massiccio di grosse dimensioni con umidità indisponibile sul mercato;

c) l'Amministrazione ha consegnato i lavori e ha lasciato sviluppare le opere provvisorie sebbene non avesse posto in essere gli adempimenti necessari per acquisire la disponibilità di parte delle aree interessate (c.d. spalla sinistra del Ponte - Convenzione Nardini).

Con nota prot. n. 0052636 del 18.06.2018 l'ufficio istruttore inviava al Comune di Bassano del Grappa una richiesta di informazioni preliminari e relativa documentazione di supporto con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- piena disponibilità delle aree di cantiere all'atto dell'avvio dei lavori;

- eventuali problematiche progettuali/esecutive rilevate dall'appaltatore in corso d'opera;
- interventi di messa in sicurezza del cantiere dopo l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- adempimenti connessi e successivi alla risoluzione del contratto ex art. 136 e seguenti del previgente Codice dei Contratti Pubblici e tempistiche per il riavvio e il conseguente completamento dei previsti lavori.

Il Comune rispondeva con nota assunta a prot. n. 0059347 in data 05.07.2018 inviando una copiosa documentazione a corredo.

Ulteriore documentazione perveniva intanto anche dal Comitato Amici del Ponte (nota prot. n. 0077398 del 19.09.2018).

Valutati gli atti questo ufficio, in data 05.11.2018 con nota prot. n. 0090470, avviava una procedura istruttoria con contestuale contestazione delle criticità come rilevate dai documenti acquisiti e nella considerazione che, *al di là delle inadempienze della ditta appaltatrice rilevate dall'Amministrazione e che hanno portato al provvedimento di risoluzione contrattuale, si riscontrano elementi di criticità che possono riverberarsi sul prosieguo dei lavori in oggetto.*

Avvio istruttoria – rilievi mossi

L'istruttoria veniva avviata in particolare per la verifica dei seguenti aspetti:

- 1 *concreta disponibilità delle aree di proprietà della ditta Nardini necessarie per l'esecuzione dei lavori;*
- 2 *concreta reperibilità dei materiali da costruzione con caratteristiche aderenti alle specifiche di progetto;*
- 3 *ulteriori diverse problematiche progettuali e/o esecutive venute in rilievo.*

Nella nota, inviata all'Amministrazione e alla ditta [omissis], veniva in particolare rilevato e richiesto testualmente quanto segue:

«**in merito al primo punto**, ovvero alla concreta disponibilità delle aree di cantiere, la Stazione Appaltante nella propria nota esplicativa, ha riferito quanto segue: “Come previsto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, ai fini della stipulazione del contratto e della consegna dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento e l'esecutore hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data 16/01/2017 (cfr. Allegato 5.1), senza riserva alcuna, del permanere delle condizioni che consentivano l'immediata esecuzione dei lavori; in tale verbale vengono citati tutti i mappali di privati interessati dai lavori a vario titolo, sia con l'occupazione temporanea che con interventi costituenti servitù, e allo stesso verbale viene, altresì allegata, sottoscritta anche dall'esecutore, la convenzione di “Costituzione di servitù perpetua e consenso all'occupazione temporanea delle aree necessarie a realizzare il progetto” con sottoscrizioni autenticate in data 03/03/2016 al rep. n. 9156 degli atti del Segretario Generale tra il Comune e la Ditta Bortolo Nardini S.p.A....”.

Nella suddetta convenzione all'art. 15, *immissione in possesso*, è scritto che *Il Concedente dichiara di autorizzare il Comune ad immettersi nel possesso dell'area, come evidenziata nella tavola 3, al fine di realizzare i lavori in oggetto indicati,...L'immissione in possesso consisterà nella redazione di un apposito verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni, in contraddittorio con il Concedente ed i suoi tecnici.*

Il Comune, in ogni caso, dovrà procedere, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori e a mezzo di tecnico abilitato, alla redazione, a propria cura e spese, di una perizia statica asseverata e giurata, predisposta in contraddittorio con i proprietari, degli immobili (nella loro interezza) siti in destra e in sinistra idrografica,

L'immissione in possesso dovrà avvenire con preavviso scritto del Comune Bassano del Grappa al concedente di almeno 15 giorni.

E al successivo art. 16, *condizioni particolari*, *“Prima dell'inizio dei lavori sulla spalla in sinistra il Comune, tramite un ingegnere abilitato, provvederà ad un'ulteriore verifica strutturale su di essa, sulla sua risposta, anche in riferimento al sovrastante edificio, nonché sulla fattibilità e sostenibilità dell'intervento sul Ponte e sulla proprietà concedente...”*

E' agli atti una nota della ditta Nardini, datata 20 aprile 2018, e inviata alla ditta Vardenega e alla Stazione Appaltante, con la quale la stessa, in risposta ad una nota Pec della ditta [omissis] del 19.4.18 e ad una nota Pec del comune di Bassano Prot. 0028462 in pari data, comunica quanto segue:

“...Il richiesto accesso della Nico [omissis] Costruzioni S.r.l. nei nostri locali così come il prospettato intervento viene da noi negato sia perché nessun rapporto diretto sussiste tra la sottoscritta Società e detta impresa sia perché non sussistono le condizioni per alcun accesso/intervento. Invitiamo, quindi, la [omissis] Costruzioni ad astenersi dall'assumere iniziative autonome nei confronti della nostra Società, che intrattiene i suoi rapporti unicamente con l'Amministrazione Comunale nell'ambito e con i limiti delle previsioni dell'Accordo con questa interlocuzione...”

Si chiede all'Amministrazione di chiarire i motivi che hanno impedito il concreto accesso ai locali della ditta Nardini da parte della ditta esecutrice specificando se essi siano in qualche modo riconducibili al non adeguato conformarsi agli obblighi prescritti dai sopracitati articoli 15 e 16 della convenzione.

In relazione al punto 2 la ditta esecutrice ha segnalato che *Il progetto prevede delle forniture che non sono disponibili sul mercato riferendosi a legname massiccio di grosse dimensioni, dagli specifici requisiti richiesti dal progetto, che sembrerebbe indisponibile sul mercato.*

Al riguardo l'impresa ha allegato un parere della Federlegno di Rovereto che testualmente specifica: *“Attualmente la norma armonizzata UNI EN 14081 -1 (“Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - requisiti generali”) dedicata alla marcatura CE del legname a spigolo vivo è applicabile per assortimenti che presentano tolleranze di smusso fino ad 1/3 della faccia del segato. Quindi contestualmente la richiesta di ottenere elementi conformi alla specifica tecnica sopra menzionata non può essere soddisfatta vista la geometria circolare richiesta dal Vs committente.*

*Allo stesso tempo per quanto riguarda i processi di selezione del materiale e di classificazione dello stesso secondo metodi a vista consentono - secondo quanto riportato dalla UNI EN 1912 ("Legno strutturale – classi di resistenza – assegnazione delle categorie visuali e delle specie") - **alla sola Quercia di origine tedesca l'attribuzione alla classe di resistenza D30**; al contrario legname di Castagno di classe di resistenza D 30 non è possibile reperirlo sul mercato in quanto la classe di resistenza massima (secondo la stessa UNI EN 1912) attribuibile è pari ad un D 24 (in questo solo legname di origine Italiana è stato oggetto di caratterizzazione sul mercato)."*

Nella relazione del RUP sulle controdeduzioni dell'appaltatore alle contestazioni degli addebiti della Stazione Appaltante, al riguardo si legge: *"Per quanto riguarda, invece, la presunta impossibilità di reperire gli elementi lignei descritti in progetto, **ricerche di mercato effettuate anche nei giorni scorsi presso fornitori specializzati nel settore hanno mostrato, contrariamente a quanto dichiarato dall'impresa, che le sezioni in rovere previste in progetto possono essere fornite senza particolari problematiche nell'arco di circa 2 mesi**; i tronchi necessari per ricavare le colonne delle stilate, sicuramente tra gli elementi di maggiore dimensione, **possono essere ad esempio reperiti in Germania, come tra l'altro indicato anche da FederLegnoArredo nel parere allegato alla vostra nota. Comunque, informazioni acquisite da associazioni francesi di produttori di legname forniscono pareri in contrasto rispetto a quanto dichiarato da FederLegnoArredo; infatti risulta che anche dalla Francia possa essere fornito legname che corrisponde alla classe D30 prevista dal progetto**".*

Invero la Federlegno nel proprio parere riferisce che la richiesta classe di resistenza D30 può essere attribuita solo alla **Quercia di origine tedesca**, che non parrebbe potersi ricondurre strettamente alle specifiche di progetto.

[...]

Il problema dunque venuto in rilievo in corso d'opera non parrebbe tanto quello della difficoltà di acquisizione del materiale quanto piuttosto la presunta inesistenza del materiale come richiesto in progetto, ovvero rovere con classe di resistenza D30.

Si chiede di fornire specifici chiarimenti nonché eventuale idonea documentazione delle suddette *ricerche di mercato effettuate ... presso fornitori specializzati* e le specifiche dei legnami che si ritiene possano essere forniti in opera.

E' pur vero che in progetto è indicata l'evenienza che le prescrizioni sui legnami valgano *In generale, salvo diversa indicazione impartita in corso d'opera dalla D.L.*, si chiede pertanto di riferire se in merito alla specifica problematica della fornitura del legname sia stato avviato un confronto con la D.L. e con il progettista, fornendo indicazioni all'impresa esecutrice circa le iniziative da assumere per dare regolare corso alle lavorazioni contrattuali previste.

Si chiede di fornire chiarimenti inviando, se esistenti, verbali e/o note di interlocuzione tra D.L. e impresa.

Per quanto riguarda **il punto 3**, ovvero le eventuali ulteriori e diverse emergenti problematiche progettuali e/o esecutive, il RUP nella propria nota di chiarimento ha riferito, per esempio per la trave di fondazione, della *"differente modalità di sostegno provvisorio del ponte, autonomamente*

realizzata dall'appaltatore, che ha modificato la sequenza delle lavorazioni previste in progetto. La diversa modalità di intervento delineata dalla ditta nel luglio scorso, sembra essere stata oggetto di ripensamento, da parte dell'impresa stessa, nell'ultimo periodo prima della risoluzione contrattuale di maggio 2018, a seguito delle difficoltà operative emerse per la messa in opera delle travi di fondazione a causa di un'opera provvisoria di sostegno delle strutture del ponte realizzata, in piena autonomia dall'appaltatore, troppo a ridosso dei pali delle stilate;" posto che la realizzazione di un'opera di siffatta tipologia prevede una certa tempistica di realizzazione, e considerato altresì che l'appaltatore sembra avere apportato in piena autonomia modifiche alla sequenza delle lavorazioni previste in progetto, si chiede di riferire se l'ufficio di Direzione Lavori, abbia effettuato, al verificarsi delle lamentate circostanze, rilievi in merito impartendo ordini e/o disposizioni all'impresa e quali iniziative siano state poste in essere da quest'ultima ».

Risposte del Comune

Si riportano nel seguito gli stralci maggiormente significativi delle risposte fornite dal Comune alle contestazioni mosse dall'Ufficio.

«*Concreta disponibilità delle aree di proprietà della ditta Nardini;*

la questione della disponibilità della c.d. "spalla Nardini" deve essere considerata e valutata nell'ambito del rapporto che la Stazione Appaltante ha messo in atto con la proprietà Nardini con accordo sottoscritto dalle parti in data 03.03.2016. Per quanto, in particolare, rileva ai fini dei chiarimenti richiesti, l'accordo tra il Comune e la proprietà privata stabilisce chiaramente, da parte del concedente, determinati periodi nei quali viene concessa la disponibilità della spalla per effettuare le lavorazioni previste per il ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini.

Segnatamente l'art. 4 dell'accordo in questione definisce precisi periodi nei quali viene concessa, dalla proprietà, la disponibilità della spalla per effettuare le lavorazioni previste " ... da dopo l'Epifania fino a 10 giorni precedenti l'inizio della Quaresima oppure nei mesi di Ottobre e/o Novembre ... ". Lo stesso cronoprogramma di progetto prevede l'esecuzione degli interventi sulla spalla in sinistra idrografica durante tali periodi, a dimostrazione della fattibilità di esecuzione dell'intero intervento di ripristino e consolidamento del ponte, per 850 giorni complessivi, utilizzando adeguatamente le finestre messe a disposizione dalla proprietà.

Ora i motivi che hanno impedito il concreto accesso ai locali della ditta Nardini alla ditta esecutrice attengono proprio al mancato rispetto delle previsioni anzidette:

è evidente che la richiesta di accesso alla proprietà privata presentata dalla ditta esecutrice in data 19/04/2018 (a distanza, peraltro, di oltre 410 giorni dalla consegna dei lavori) non poteva essere accettata dalla proprietà medesima in quanto proposta in un periodo al di fuori delle finestre temporali individuate dal concedente nell'accordo (si era addirittura ben oltre la fine della Quaresima 2018);

la proprietà ha ritenuto, correttamente, che i rapporti per l'accesso ai propri locali dovessero essere gestiti direttamente dalla Stazione Appaltante, firmataria dell'accordo (si precisa che la ditta esecutrice non ha mai presentato tale richiesta all'Amministrazione), come del resto specificato nella seconda parte della comunicazione della ditta Nardini del 20/04/2018 dove si riporta "Invitiamo, quindi, la [omissis] Costruzioni ad astenersi dall'assumere iniziative autonome

nei confronti della nostra Società, che intrattiene i suoi rapporti unicamente con l'Amministrazione Comunale nell'ambito e con i limiti delle previsioni dell'Accordo con questa interlocuzione."

Tutto Quanto sopra specificato riguarda la disponibilità della spalla ditta Nardini ai fini del prosieguo dei lavori. [...] Dalla consegna dei lavori del 02/03/2017 e fino al 19/04/2018, data della richiesta che l'Impresa ha inviato direttamente alla proprietà Nardini (fuori dalla finestra "quaresimale" 2018 e, dovendosi quindi attendere, ai fini della disponibilità della spalla, la successiva finestra "autunnale"), nessuna domanda di accesso e/o intervento sulla spalla in discussione è stata inoltrata dall'Impresa e a nessuna immissione in possesso il Comune ha, quindi, ritenuto di dover procedere; quindi, non è vero che l'Appaltatore non abbia lavorato perché non aveva la disponibilità della spalla, ma è vero esattamente il contrario, e cioè che il Comune non ha mai dato corso alla immissione nel possesso (già, comunque, autorizzata dalla proprietà purché nelle finestre temporali previste dall'art. 4 dell'accordo) perché l'Impresa non è mai stata pronta a intervenire sulla spalla non solo e non tanto con le vere e proprie lavorazioni di consolidamento, ma nemmeno con la posa della trave provvisoria di sostegno. A conferma di quanto affermato, si sottolinea che la Stazione Appaltante ha avuto l'autorizzazione della proprietà privata di effettuare i sondaggi sulla muratura della spalla, con la realizzazione di 8 carotaggi, profondi fino a cm 300, oltre a 3 sondaggi geognostici eseguiti in corrispondenza della fondazione della spalla stessa.

Emerge da quanto sopra riportato che i motivi che hanno impedito il concreto accesso ai locali della ditta Nardini da parte della ditta esecutrice non sono riconducibili al presunto non adeguato conformarsi agli obblighi prescritti dagli articoli 15 e 16 della convenzione.»

Sul punto 2, in merito alla effettiva disponibilità sul mercato del legname come richiesto nel capitolato di progetto, la S.A. ha così argomentato:

«la Stazione Appaltante, ricevuta la nota della ditta appaltatrice sulla presunta indisponibilità del legname, attiva prontamente un confronto con la [omissis] s.r.l., progettista della parte strutturale dell'opera, trasmettendo con nota prot. n. 66180 del 10/10/2017 la documentazione ricevuta dall'Impresa e chiedendo un parere a riguardo; le considerazioni del progettista sono state acquisite al prot. comunale n. 69349/2017 del 20/10/2017 (cfr. Allegato B.3); tali considerazioni vengono di conseguenza trasmesse all'Impresa con prot. n. 70477/ 2017 del 25/ 10/ 2017 (cfr. Allegato B.4), fornendo così precise indicazioni all'impresa stessa circa le iniziative da assumere per dare regolare corso alle lavorazioni contrattualmente previste».

Nel parere del progettista, di cui all'allegato B3 sopra citato, e trasmesso all'ufficio dalla stazione Appaltante, si legge fra l'altro quanto segue:

"...le colonne delle stilate che hanno una forma complessa con la parte inferiore squadrata e la parte superiore a sezione circolare e che non possono essere genericamente trattate come "elementi circolari". È evidente che si tratta di elementi "unici" nel loro genere che, oltre ad assolvere ad una funzione strutturale, assumono una valenza estetica/artistica ed è normale, lavorando su un bene culturale, che ci siano casi in cui non esiste una normativa direttamente applicabile al fine di applicare la marcatura CE.

Il regolamento Europeo 305/2011 del 9 marzo 2011 al comma c) dell'art. 5 prevede esplicitamente delle deroghe per i beni culturali (vedi allegato < 1 >).

In queste condizioni l'impresa, in accordo con la DL ed il collaudatore, può proporre una fornitura che possa soddisfare per quanto possibile i requisiti di resistenza definiti dal progettista."

Ulteriori informazioni acquisite dalla ditta [omissis] e dal Comitato Amici del Ponte

Con nota assunta a prot. n. 0095940 in data 22.11.2018 la ditta [omissis] inviava una propria risposta alla nota di avvio istruttoria allegando ulteriore documentazione.

Altri documenti aggiuntivi venivano trasmessi altresì dal comitato "amici del ponte" che inviava fra l'altro le relazioni dell'ingegnere consulente del Comune, [omissis], incaricato di effettuare gli studi strutturali preliminari ai lavori afferenti alla spalla Nardini specificatamente richiesti all'art. 16 della Convenzione, e la relazione dell'ing. [omissis] consulente della ditta Nardini. Queste ultime in particolare, datate ottobre 2018, hanno consentito di acquisire specifici aggiornamenti sullo stato delle attività in essere nelle aree di proprietà Nardini.

Considerazioni

Sulla vicenda in esame si ritiene opportuno preliminarmente chiarire i motivi di intervento in rapporto alle specifiche competenze e agli obiettivi dell'attività di Vigilanza dell'ANAC.

La segnalazione dell'esponente appaltatore è stata effettuata a seguito dell'intervento di risoluzione contrattuale in danno da parte dell'Amministrazione avvenuta ai sensi dell'art. 136 del d.lgs 163/06.

Secondo le disposizioni dell'articolo richiamato la risoluzione contrattuale viene disposta *quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.*

Come rilevato nella medesima delibera di risoluzione *"la mera applicazione procedurale, come effettivamente avvenuta, della disciplina stabilita dall'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, non è di per sé sufficiente a motivare la decisione della stazione appaltante di sciogliere il contratto, risultando necessaria anche la ponderazione della gravità del comportamento dell'appaltatore, con il riconoscimento di conseguenze tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione dell'opera appaltata, ...tale ponderazione c'è stata e le valutazioni del RUP ...sono state a tale riguardo approfondite e puntuali".*

Afferisce difatti alla sfera di discrezionalità della Stazione Appaltante la valutazione della gravità dell'inadempimento e, in caso di controversia, tale valutazione è rimessa alla competenza del giudice civile. L'intervento dell'ANAC risulta invero congruo al venire in evidenza di errori procedurali dell'Amministrazione, ovvero allorché l'atto di risoluzione si appalesa

irragionevole o illogico sì da presupporre abusi dell'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri.

Considerazioni sostanzialmente analoghe possono svilupparsi in ordine alle segnalate presunte criticità progettuali, da parte del Comitato Amici del Ponte, che hanno prevalentemente contestato la soluzione progettuale proposta dal professionista incaricato.

E' utile al riguardo e in senso generale rilevare che l'azione del *controllore* pur potendosi esplicare a vario titolo risultando in molti casi notevolmente incisiva ed efficace, non può comunque estendersi fino alla censura dell'idea progettuale poiché ciò costituirebbe un'indebita ingerenza nella sfera di responsabilità del progettista¹. In tale ottica, le verifiche operate in sede istruttoria consentono di ritenere congrui all'importanza e alla delicatezza delle opere a farsi i requisiti di professionalità del progettista strutturista incaricato, ritenendosi inoltre gli elaborati dallo stesso prodotti - fatto salvo quanto successivamente meglio specificato - sostanzialmente ottemperanti ai dettami del regolamento D.P.R. 207/10 per il livello progettuale richiesto.

Devesi ulteriormente osservare che, ai sensi del Codice dei contratti, l'ANAC *vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario*, risultando attivabile la Vigilanza stessa, allorquando i fatti denunciati manifestano possibili diseconomicità del contratto, fino al possibile danno erariale², oltretché ovviamente se emergono specifiche irregolarità amministrative e al paventarsi di fatti corruttivi.

A tal riguardo, si rileva che nelle istanze successivamente prodotte l'appaltatore ha segnalato problematiche che, al di là dei motivi di risoluzione contrattuale, avrebbero potuto condizionare il prosieguo dei lavori, (anche se posti a cura di una nuova ditta), e, di conseguenza, incidere sull'*economicità dell'esecuzione* dell'appalto e finanche sul buon esito dello stesso.

Ci si riferisce in particolare alla denunciata evenienza della non piena disponibilità delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori (spalla Nardini), ovvero alle difficoltà di reperimento del materiale da costruzione come da prescrizioni di progetto.

Tali le motivazioni che, a seguito dell'esame degli atti preliminarmente acquisiti, hanno portato all'avvio della presente istruttoria.

Dall'analisi della documentazione complessivamente acquisita è stato rilevato quanto segue.

¹ Ancor più quando, come nel caso in esame, il progetto costituisce una soluzione originale di un problema tecnico, e dunque riveste un carattere creativo, tale da poter essere considerato *un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore* (art. 99, l. 22 aprile 1941n. 633).

² L'intervento di risoluzione contrattuale è un "intervento traumatico" per l'appalto che causa sempre una fisiologica *diseconomicità* del contratto - anche solo in termini di incremento della tempistica di realizzazione delle opere - tuttavia nello specifico caso l'Amministrazione sembra aver limitato le perdite avendo escusso l'assicurazione per una somma pari a Euro 470.189,34, e recuperato l'anticipazione data all'impresa (al netto dei lavori alla stessa riconosciuti in sede di stato di consistenza) pari a Euro 694.523,70.

In relazione alla non disponibilità sul mercato del legname come richiesto dal Capitolato speciale d'appalto, gli accertamenti condotti portano a ritenere superabili i profili problematici rappresentati. Lo stesso progettista nella propria nota all'Amministrazione sopra indicata infatti, rilevando la particolarità dei materiali da acquisire, ha asserito che *l'impresa, in accordo con la DL ed il collaudatore, può proporre una fornitura che possa soddisfare per quanto possibile i requisiti di resistenza definiti dal progettista*; la problematica posta dall'appaltatore dunque, indipendentemente dalla sua effettiva sussistenza e rilevanza, può trovare soluzione a mezzo della corretta interlocuzione con la Direzione dei Lavori e il Progettista. D'altro canto è responsabilità della D.L. provvedere all'accettazione dei materiali acquisiti dall'appaltatore e, ove ritenuto, richiedere e/o far predisporre idonee prove atte a verificarne l'idoneità secondo le specifiche di progetto, rinvenendosi altresì nell'ordinamento i meccanismi e gli strumenti per la composizione di eventuali controversie, anche di natura tecnica, e per l'eventuale introduzione di modifiche/varianti al progetto.

La lamentela dell'istante appare dunque priva di rilievo ai fini della effettiva eseguibilità dell'opera.

In merito alla non disponibilità/accessibilità della cosiddetta "spalla Nardini" si esprimono le seguenti considerazioni.

In data **05.08.2015** veniva firmata una *bozza* di Convenzione con la proprietà "Nardini"; in tale documento, che consta di allegati tecnici esemplificativi degli interventi, all'art. 3 vengono elencate le lavorazioni per le quali si costituisce **servitù perpetua** con il Comune consistenti nell'*ancoraggio, con il sistema e le caratteristiche di cui all'Allegato 1), del Ponte di proprietà del Comune alla spalla, tramite le seguenti opere sulla spalla:*

- *posa di n. 5 tiranti inseriti in carote nella spalla, con soprastanti cordolo armato in conglomerato a base di calce e dispositivo in acciaio inox...*
- *posa di intervento nella muratura di scuci-cuci, eventuale sostituzione dei conci in pietra, ristilatura dei giunti degradati, iniezioni, perni inox;*
- *pareti sottostanti prospicienti il Fiume Brenta (Allegato 1) posa, prima del carotaggio verticale della spalla, di una costruzione di setto in muratura armata con opportuni ammorsamenti, a consolidamento della spalla esistente in muratura in corrispondenza della zona di riempimento incoerente;*
- *pareti sotto stanti prospicienti il Fiume Brenta (Allegato 1); posa, sempre prima del carotaggio verticale della spalla, di eventuali interventi di consolidamento della zona di fondazione necessari a seguito di apposita verifica strutturale da eseguirsi in corso dei lavori;*
- *pareti sottostanti prospicienti il Fiume Brenta (Allegato 1)...".*

Interventi quelli di cui alle soprarichiamate lavorazioni, importanti e pregiudizievoli rispetto alla realizzazione stessa del progetto che affida alle tirantature ed alle relative opere accessorie il compito di incrementare la resistenza al taglio delle spalle in muratura che dovranno assorbire le sollecitazioni orizzontali trasmesse dalla prevista struttura reticolare in legno e acciaio di rinforzo dell'impalcato.

In data **26.11.2015** veniva effettuata la verifica e conseguente validazione del progetto da porre in gara.

Il relativo verbale, come di rito, elenca e prende atto della documentazione disponibile compresi gli atti e i permessi acquisiti presso gli enti competenti.

Riguardo la convenzione Nardini nel verbale di verifica si legge: *“preso atto che è stata depositata una proposta di accordo per la costituzione delle servitù e dell’occupazione delle aree necessaria alla cantierizzazione da parte della ditta Bortolo Nardini s.p.a. legalmente rappresentata dal dotto Angelo Nardini. Successivamente tramite lettera prot. nr 60360 del 16/09/2015, la ditta Nardini richiedeva integrazione della documentazione per procedere alla firma dell’accordo. La proposta di accordo è stata approvata con la delibera di approvazione del prog. definitivo nr. 219 del 20/10/2015. Con lettera del 26.11.15, tramite pec prot. nr 78516 del 26/11/2015 è stata data la piena disponibilità a proseguire nel percorso intrapreso con il Comune, confermando la manifestazione di intenti di cui allo schema di trattativa sottoscritto nell’agosto 2015. Si rimane in attesa dell’atto conclusivo”*. La verifica del progetto attestava pertanto l’assenza dell’atto conclusivo, ovvero l’assenza della Convenzione firmata da ambo le parti, posto che la delibera di approvazione dell’Amministrazione garantiva la sola condivisione da parte della stessa dei contenuti dello schema di atto predisposto.

Si rileva al riguardo che in carenza di un documento comprovante l’effettiva volontà delle parti interessate al procedimento, probante ai fini della effettiva eseguibilità delle opere, non erano da ritenersi sussistenti tutti i presupposti per la validazione del relativo progetto.

Il procedimento di verifica del progetto è, di fatti, da intendersi quale fase analitica e ingegneristica dell’iter procedimentale che deve mettere in luce tutte le caratteristiche di qualità (o le eventuali carenze) del progetto esaminato³, mentre la validazione è l’atto formale con il quale si dà atto, recepiti i positivi esiti della verifica progettuale e condotte le consequenziali valutazioni, dell’effettiva eseguibilità del progetto; dunque mentre la verifica può, ed anzi, deve adeguatamente dare atto dell’eventuale assenza di documentazione attinente e di rilievo istruttorio, la validazione non può essere emessa *nelle more* dell’acquisizione di un documento definitivo probante ai fini della realizzabilità stessa delle opere, come invece è avvenuto nel caso in esame.

Come già evidenziato il procedimento di gara veniva avviato **in data 27.11.2015** mentre l’accordo - convenzione con la ditta Bortolo Nardini S.p.A. veniva definitivamente approvato in data **01.03.2016**, con deliberazione di Giunta Comunale n. 38.

³ Si ricorda al riguardo che la verifica viene condotta su tutti i livelli di progettazione, contemporaneamente allo sviluppo della progettazione stessa, così da evidenziare, fra l’altro, gli eventuali approfondimenti da effettuare nei livelli di progettazione successivi. La validazione invece è un atto che viene compiuto una sola volta nel procedimento poiché si valida soltanto il livello progettuale che viene posto a base della gara d’appalto per l’affidamento dell’esecuzione o della progettazione e dell’esecuzione.

Di particolare rilievo, ai fini istruttori è il contenuto degli artt. 15 e 16 della Convenzione, che si riportano nel seguito⁴.

All'art. 15 è specificato che: *Il Concedente dichiara di autorizzare il Comune ad immettersi nel possesso dell'area, come evidenziata nella tavola 3, al fine di realizzare i lavori in oggetto indicati, [...] L'immissione in possesso consisterà nella redazione di un apposito verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni, in contraddittorio con il Concedente ed i suoi tecnici.*

Il Comune, in ogni caso, dovrà procedere, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori e a mezzo di tecnico abilitato, alla redazione, a propria cura e spese, di una perizia statica asseverata e giurata, predisposta in contraddittorio con i proprietari degli immobili (nella loro interezza) siti in destra e in sinistra idrografica, l'immissione in possesso dovrà avvenire con preavviso scritto del Comune Bassano del Grappa al concedente di almeno 15 giorni.

Al successivo art. 16, condizioni particolari: *“Prima dell'inizio dei lavori sulla spalla in sinistra il Comune, tramite un ingegnere abilitato, provvederà ad un'ulteriore verifica strutturale su di essa, sulla sua risposta, anche in riferimento al sovrastante edificio, nonché sulla fattibilità e sostenibilità dell'intervento sul Ponte e sulla proprietà concedente. Gli elaborati di verifica, la relazione ed i dati saranno controllati nei successivi 30 giorni da un ingegnere abilitato incaricato dal Concedente.*

Nel caso la verifica strutturale indicasse che l'interazione derivante dalla trave reticolare di impalcato produce effetti peggiorativi sull'edificio, il Comune provvederà ad adottare le necessarie contromisure tecnologiche di rinforzo in modo da annullare tali eventuali effetti peggiorativi. All'uopo ogni intervento integrativo e/o modificativo, che sia peggiorativo per il Concedente, dovrà essere preventivamente comunicato e discusso con il Concedente. Per l'ipotesi che la ulteriore verifica tecnica preventiva di cui al presente atto dovesse far emergere problematiche di realizzabilità dell'intervento di consolidamento della spalla e/o rischi alle persone e/o alle cose tali da non poter essere superati da semplici accorgimenti modificativi del progetto di cui agli allegati al presente Atto la costituzione di diritti a favore del Comune di cui al presente Atto verrà meno e perderà ogni effetto, con obbligo del Comune di eventuale rimessione in pristino dei luoghi a propria cura e spese e nel minor tempo possibile.

Al di là degli asseriti motivi alla base dell'impedito accesso dell'appaltatore alla proprietà Nardini⁵, ciò che rileva ai fini istruttori è l'evenienza che i lavori di cui al progetto approvato e posto in appalto siano *sub conditione* del parere (positivo), postumo alla gara, della proprietà Nardini, fino al punto che, qualora i risultati delle verifiche tecniche, da effettuarsi prima dei lavori, non fossero condivisi dal tecnico prescelto dalla proprietà Concedente, la costituzione di diritti a favore del Comune ... verrà meno e perderà ogni effetto, risultando di fatto l'opera, progettata e già appaltata, non realizzabile.

⁴ Sono state enfatizzate le parti ritenute maggiormente significative.

⁵ La S.A. ha eccepito l'evenienza che l'appaltatore abbia chiesto l'accesso alla proprietà Nardini al di fuori delle finestre temporali stabilite nella Convenzione.

Tali condizioni poste nella convenzione riducono considerevolmente quei margini di ragionevole certezza di eseguibilità del progetto che la procedura di validazione intende garantire.

Certamente i termini di un Atto convenzionale così concepito possono, in relazione alle circostanze che in concreto potranno determinarsi, ancora incidere significativamente sui tempi di realizzazione dell'opera (per l'esecuzione delle verifiche ed i necessari contraddittori tra progettista e consulente della Nardini), se non addirittura sul buon esito della stessa.

La documentazione allo stato acquisita al riguardo manifesta che vi sono state svariate interlocuzioni tra la ditta Nardini e la S.A. successivamente all'avvio dell'appalto. Si dispone in particolare di:

- una relazione del **maggio del 2017** a firma dell'ing. Gilberto [omissis], tecnico della Nardini, nella quale lo stesso, nel commentare le valutazioni della ditta [omissis] esposte nella propria relazione dell'aprile del 2017, asserisce: *“La relazione in parola produce un'analisi di sensitività del modello numerico redatto dal Prof. [omissis], ossia riproduce il medesimo modello numerico, sotto diverse ipotesi di vincolo geometrico e meccanico iniziali, con particolare riferimento all'unione delle strutture del ponte alle spalle. Si osserva in merito che già lo scrivente aveva dei dubbi che la soluzione numerica del ponte condotta dal Prof. [omissis] affidasse troppa importanza al ruolo delle spalle, e tali dubbi sono già stati espressi nelle relazioni già redatte dal sottoscritto. ... il Prof. [omissis], nelle controdeduzioni prodotte alle relazioni redatte dello scrivente, aveva, come veementemente richiesto dallo scrivente anche durante l'incontro ufficiale in Comune, già provveduto a modificare, integrare e correggere, in maniera assai più aderente alla realtà, il modello numerico del ponte, inserendo il contributo dei rostri esistenti (oltre alla reticolare d'impalcato presente) nella valutazione numerica d'insieme, arrivando così a ridurre notevolmente gli sforzi orizzontali agente sulle spalle, nelle condizioni di piena e sismiche, in maniera più aderente alla realtà... Tuttavia, si vuole ricordare come però il Prof. [omissis] sia ancora ben lontano dall'aver prodotto le dovute verifiche strutturali delle spalle del ponte, a seguito dell'aggravio strutturale conseguente al progetto di restauro, con particolare riferimento alla spalla della spalla del ponte lato Bassano, insistente nella proprietà Nardini. Tale fatto è già stato rimarcato nell'ultima pec dello scrivente già citata.”*

Dal che si deduce che numerose, ed altresì problematiche, erano state le interlocuzioni tra il tecnico della Nardini e la S.A. dalla firma della Convenzione all'avvio dell'appalto; discordanti appaiono le opinioni riguardo lo schema di calcolo adottato dal progettista, nella relazione dell'ing. [omissis] infatti si asserisce quanto segue: *“... il fatto che il Prof. [omissis] abbia condotto tale “timida” verifica, è una presa di coscienza del fatto che il progetto non rispetta la normativa, in termini di omesse verifiche e controlli strutturali dei corpi di fabbrica strutturalmente connessi al ponte, per mezzo delle spalle, in quanto insistenti su esse... rimane l'obbligo di dimostrare il, e altrimenti procedere al, miglioramento sismico del complesso spalla +fabbricati soprastanti, e non solo a verifiche strutturali locali, delle sole*

spalle, trascurando inspiegabilmente quanto sopra insistente e strutturalmente e mutuamente connesso, come operato dal Prof. [omissis]. Sull'inopportunità dei tiranti di precompressione delle spalle, che l'impresa descrive come assolutamente pericolosi, lo scrivente, nelle precedenti relazioni trasmesse al Prof. [omissis], ha già ampiamente argomentato sostenendo la necessità di approfondire le verifiche strutturali locali delle spalle, dal cui esito deriva appunto la necessità di precomprimere le spalle per mezzo dei tiranti, in quanto basate su uno stato di conoscenza dei materiali delle spalle troppo aleatorio.... Si ritiene la possibilità di crollo delle spalle a seguito della precompressione operata dai tiranti uno scenario troppo allarmistico, certo è che è un'operazione che però deve essere suffragata da una conoscenza più avanzata dei materiali costituenti le spalle, un'analisi numerica meno avventata...”.

- Sono altresì agli atti **due relazioni** dell'ing. Giorgio [omissis] - tecnico incaricato dal Comune con delibera n. 351 del 06.03.5018 cui è stato affidato l'incarico di effettuare le verifiche strutturali dell'unità Nardini - **datate rispettivamente 20.09.2018 e 09.10.2018**; nella prima relazione si riportano le analisi di un modello di calcolo per validare i risultati riportati nella relazione di calcolo di progetto. E' opportuno al riguardo ricordare quanto asserito dai verificatori nel rapporto di verifica e validazione del progetto esecutivo ovvero che per il controllo dei calcoli strutturali è stata verificata solo la completezza degli stessi (p.e. analisi carichi, sovraccarico, ecc.) ma non il dimensionamento strutturale.

Si ricorda che, secondo l'art. 53 comma 2 lett. b del regolamento D.P.R. 207/10 al tempo vigente, si deve

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

sembrerebbe dunque che la verifica finalizzata alla validazione non abbia esaurientemente rispettato le puntuali previsioni regolamentari e che alcune verifiche previste dalla norma siano state svolte solo successivamente, ovvero dopo l'avvio dell'appalto, ad opera del tecnico allo scopo incaricato.

Si osserva altresì che, se pur, come asserito dall'Amministrazione nella propria ultima nota⁶, *“L'intervento di consolidamento in progetto è confermato, lasciando però la possibilità alla Direzione Lavori, eventualmente, di ridurre una lavorazione (la precompressione)”*, tuttavia tale lavorazione non è da considerarsi un mero dettaglio poiché è strettamente connessa al **modello numerico del ponte**, peraltro oggetto di discussione ancora nella primavera del 2017 con il tecnico della Nardini il quale richiedeva all'epoca che venisse considerato *il contributo dei rostri esistenti (oltre alla reticolare d'impalcato presente) nella valutazione numerica d'insieme, arrivando così a ridurre notevolmente gli sforzi orizzontali agenti sulle spalle, nelle condizioni di piena e sismiche.*

A fronte di ciò suscita perplessità l'evenienza che, ad appalto in corso, lo schema di calcolo adottato per il ponte sia ritenuto non definitivo, risultando ancora da effettuarsi indagini ulteriori ed integrative in particolare sui materiali delle spalle del ponte.

Tale esigenza è peraltro affermata dallo stesso progettista allorché, nell'elaborato di progetto Elab. ES.R.STR.02, asserisce che *“I tecnici di [omissis] e [omissis] che hanno eseguito le indagini sulle due spalle operando mediante tecniche alpinistiche hanno testimoniato la presenza, in talune zone del paramento murario, di situazioni di degrado ed erosione dei giunti di malta e di erosione dei conci lapidei posti nella parte inferiore della spalla lato Bassano. Una volta possibile accedere in sicurezza alle due spalle, in corso d'opera, sarà dunque certamente necessario eseguire un'accurata mappatura del degrado della muratura, al fine di poter stabilire nel dettaglio i più opportuni interventi di consolidamento della stessa.”*

Nella relazione datata 9.10.2018 l'ing. [omissis] rappresenta altresì che *“i rilievi e le prove fisiche da eseguire sui componenti strutturali... sono necessarie per completare il quadro delle caratteristiche strutturali del complesso dei fabbricati e per la precisa caratterizzazione meccanica dei materiali...”*.

Nella nota della S.A. del 19.12.2018 la stessa rilevava che la *“verifica dell'effettiva consistenza della muratura della spalla è stata effettuata prima della stesura del progetto per la parte ispezionabile fuori dall'acqua; la parte inferiore, invece, sotto il livello ordinario dell'acqua, è stata analizzata solo a seguito della messa in asciutto dell'alveo come previsto dal progetto appaltato”*; si osserva al riguardo che le prove previste dall'ing. [omissis], almeno dall'esame degli elaborati dallo stesso prodotti⁷, non afferiscono solo a saggi da effettuare

⁶ Prot. n. 0104522 del 19.12.2018 pag.5

⁷ Al punto 3 della relazione dell'ing. [omissis] – documento CB-GR-18-03 - si legge fra l'altro quanto segue: *“Queste indagini hanno lo scopo di analizzare lo stato della parte sommitale del muro di spalla. Si tratta degli ultimi 3m (circa) di muratura che sembra essere più degradata. Per eseguire le indagini sullo stato della muratura, si propone di eseguire lo scavo che è rappresentato nelle seguenti figure n.01 e n.02. Questo scavo occupa parzialmente il passaggio pedonale, garantendo comunque un transito di almeno 2.3m. Lo scavo permetterà d'analizzare la parte di muratura che funge da spalla del ponte e una porzione di setto di muratura ortogonale alla spalla stessa. Sul fondo scavo si prevede di eseguire uno*

sotto il livello dell'acqua una volta posta l'opera "all'asciutto", bensì, per lo più, si riferiscono a **prove sulla muratura e sondaggi** che, invero, avrebbero potuto essere eseguiti prima della gara d'appalto risultando fondamentali per la definizione del *modello numerico del ponte*, ovvero per il progetto.

- Risulta agli atti anche un'ulteriore nota inviata al Comune in data **12 ottobre 2018** dalla proprietà Nardini che ha comunque considerato i suddetti sondaggi troppo "invasivi" alla luce di quanto asserito in apposita relazione dal proprio consulente ing. [omissis]; nella nota si rilevava infatti quanto segue: " Faccio seguito alla Vostra del 12 ottobre 2018 con la quale ci avete fatto avere la Relazione dell'Ing. [omissis] in ordine alle verifiche ed analisi strutturali preventive sulle nostre proprietà in relazione all'intervento sul Ponte degli Alpini, lato Bassano. Al riguardo, Vi alleghiamo la Relazione del nostro tecnico Ing. [omissis] che se da un lato ritiene che i sondaggi potrebbero essere meno invasivi, dall'altro conferma le perplessità di ordine tecnico sulle analisi preventive indicate dall'ing. [omissis] ai fini della realizzazione del progetto di intervento sul Ponte degli Alpini (per quanto ci è noto) e contesta le conclusioni dell'ing. [omissis] circa l'asserito aumento della sicurezza a seguito dello stato di progetto e circa l'assenza di azioni peggiorative sulla struttura muraria della spalla lato Bassano a seguito della realizzazione del progetto".

Da quanto sopra rapportato si evince conclusivamente che la problematica dell'effettiva accessibilità alla spalla Nardini per l'esecuzione dei lavori come da progetto appaltato, al di là e a prescindere dalle contestate inadempienze all'impresa [omissis], non di rilievo ai fini della presente istruttoria, e pur prendendo atto del tempestivo adoperarsi dell'Amministrazione per il proseguimento dell'appalto dopo la risoluzione del primo contratto, **non è ancora adeguatamente risolta**. Tale evenienza non risulta ascrivibile a fatti imprevedibili sopravvenuti, bensì è discendente dall'aver procrastinato l'acquisizione del definitivo assenso alla realizzazione delle opere insistenti sulla proprietà Nardini a dopo la consegna dei lavori, rinviando alla fase di cantiere ulteriori valutazioni tecniche e indagini sulle spalle del ponte per la esatta caratterizzazione dello stato dei materiali costituenti le stesse.

Per completezza di trattazione, non può pure non rilevarsi **riguardo alle indagini e agli studi sul ponte**, peraltro come già evidenziato, ancora ad oggi in via di completamento, che numerosi risultano gli incarichi affidati **direttamente** a enti e professionisti del settore, come sopra riportati, tra cui si richiamano:

- **Università degli Studi di Padova – ICEA**, per attività di ricerca, analisi e valutazione statica e sismica del Ponte degli Alpini;
- **società [omissis] [omissis] e Associati S.r.l.** cui è stato affidato l'incarico di effettuare il rilievo architettonico con tecnica scanner laser e la valutazione dello stato di conservazione dell'orditura in legno; alla medesima ditta veniva altresì affidato

o più sondaggi verticali per studiare le caratteristiche del riempimento a tergo spalla e per indagare sulla geometria e le principali caratteristiche meccaniche della fondazione questa parte di muratura".

- successivamente l'incarico di effettuare altre prove e sondaggi specialistici nonché altro contratto per ulteriori misure di monitoraggio dei cedimenti dell'impalcato del Ponte;
- **prof. Giovanni** [omissis], cui è stato affidato l'incarico per il servizio di redazione della documentazione scientifica e metodologica propedeutica all'esecuzione dei lavori;
 - **ing. Giorgio** [omissis] cui è stato affidato l'incarico di effettuare le verifiche strutturali nell'unità Nardini.

A fronte di ciò, pur dando atto della complessità dell'intervento a farsi su una peculiare ed importante infrastruttura storica, risulta di non agevole comprensione la logica adottata dalla Stazione Appaltante che non ha ritenuto di affidare ad un unico soggetto la responsabilità di uno studio complessivo sul ponte comprensivo dello svolgimento di tutti gli accertamenti, i saggi e le indagini funzionali alla più completa ed approfondita conoscenza degli elementi di interesse da porre alla base della successiva progettazione.

Sarebbe stato auspicabile, in tal senso, una più accurata individuazione, ab origine, delle esigenze dell'Amministrazione, ed una più adeguata quantificazione degli importi riferibili ai servizi di ingegneria e/o alle indagini e saggi da commissionare, procedendo al successivo relativo affidamento nel più aderente rispetto della norma ed evitando l'eccessivo frazionamento degli incarichi che pare, invero, essersi nella fattispecie verificato.

Tutto ciò rilevato e considerato

DELIBERA

- di ritenere la verifica finalizzata alla validazione del progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini in Bassano del Grappa non pienamente rispettosa delle puntuali previsioni regolamentari di cui all'art. 53 comma 2 del d.p.r. 207/10, avendo i soggetti coinvolti nel procedimento ritenuto rinviabili alcune verifiche regolamentari a momenti successivi all'avvio dell'appalto;
- di ritenere la validazione ex art. 55 del d.p.r. 207/2010 del progetto redatto, avvenuta in carenza dei presupposti di legge ed in difetto di una esaustiva valutazione dello stato dei luoghi, risultando l'eseguibilità delle opere, di fatto, subordinata all'acquisizione di ulteriori assenti all'occupazione temporanea di aree ed immobili adiacenti al ponte, in pendenza di ulteriori valutazioni di natura tecnica e di ulteriori saggi ed indagini su materiali e strutture.

Dà mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori di monitorare l'ulteriore corso del procedimento ed in particolare gli esiti delle interlocuzioni tra la Stazione Appaltante e i soggetti proprietari degli immobili/aree adiacenti al ponte e ad esso interconnessi per la completa definizione degli interventi funzionali alla realizzazione del progetto.

Dà mandato al medesimo Ufficio di trasmettere la presente Delibera alla Stazione Appaltante nelle persone del Segretario Generale del Comune, del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, oltrechè all'esponente.

In considerazione della rilevanza e delicatezza dell'intervento di natura strutturale previsto sul Ponte degli Alpini, tenuto conto della normativa tecnica di livello nazionale e regionale allo stato vigente con riguardo alla realizzazione di opere strutturali ed alla zonizzazione sismica, dà mandato altresì all'Ufficio di trasmettere la presente delibera, per opportuna conoscenza, al competente Genio Civile Regionale.

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 22 gennaio 2019

Il Segretario, Maria Esposito